



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale



*Presidente
del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento della Funzione pubblica



“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”

CUP J59J16000760006

Webinar

***Il Testo Unico sul Commercio della Regione Campania
l.r. n. 7 del 21 aprile 2020***

**Le iniziative regionali
per lo sviluppo delle attività commerciali
Gli strumenti di intervento comunali**

a cura di Michele Granatiero

27 maggio 2020

LR 21 aprile 2020 n. 7
Le iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali

La LR 21 aprile 2020 n. 7 rappresenta il primo TU regionale
è la Prima importante iniziativa della Regione a favore del Settore Commercio in Campania

Raccoglie e coordina l'intera disciplina regionale vigente.

ma

Oltre al carattere compilativo, di riordino e semplificazione delle norme vigenti,
assume anche carattere innovativo e di sostegno alle attività economiche.

Le attività commerciali prese in esame:

- a) il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;
- b) il commercio all'ingrosso;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- f) la distribuzione dei carburanti per autotrazione.

**Il settore del Commercio è fortemente influenzato
dalla disciplina sia Comunitaria che statale,
riflessi:**

- sulla concorrenza,
- sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi,
- Sull'assenza di contingentamenti, limiti territoriali o vincoli di qualsiasi altra natura,
- Sulla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, anche urbano e dei beni culturali.

forte sinergia istituzionale con altre norme regionali e statali:

- sul regime autorizzativo;
- sulla sostenibilità ambientale e il risparmio del suolo,
- sull'edilizia e l'urbanistica,
- sulla tutela della sanità pubblica e della pubblica sicurezza,
- sulla tutela dei lavoratori e dell'incolumità delle persone.

lo spirito del TU è
coniugare la valorizzazione della identità commerciale del territorio
con:

- la **riqualificazione dei centri storici** e dei centri urbani,
- la **sostenibilità ambientale**,
- il risparmio di suolo, il **recupero e la riqualificazione urbanistica** di aree e volumi dismessi e/o degradati;
- la **perequazione sociale ed imprenditoriale** dello sviluppo del sistema commerciale;
- la coerenza e **l'integrazione con la pianificazione urbanistica**
- l'efficienza, lo sviluppo e la **modernizzazione della rete distributiva**
- **l'innovazione tecnologica dell'offerta** e lo sviluppo del commercio elettronico;
- la **semplificazione amministrativa** e l'innovazione delle procedure;
- la salvaguardia della **cultura della legalità e di contrasto all'abusivismo**.

In che modo fare tutto questo?

1. **riunificazione e abrogazione di numerose leggi regionali** (circa 20 leggi):

- la l.r. n. 13/1975 (Disciplina dei mercati all'ingrosso);
- la l.r. n. 35/2012 (Norme urgenti sul commercio);
- la l.r. n. 8/2013 (Norme per la qualificazione e l'ammmodernamento del sistema distributivo dei carburanti);
- la l.r. n. 1/2014 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale);

2. introduzione di **nuove disposizioni organiche**, in particolare:

- in materia di somministrazione di alimenti e bevande,
- diffusione della stampa quotidiana e periodica,
- svolgimento delle sagre e delle feste popolari.

3. **Conformazione ai principi comunitari** di semplificazione dei regimi abilitativi

LR 21 aprile 2020 n. 7
Le iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali

una materia particolarmente varia ed articolata
richiede un impianto normativo particolarmente organico

- 158 articoli,
- suddivisi in tre Titoli
 - 4 allegati.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo I

- (art. 3) **sostenibilità ambientale dello sviluppo del sistema commerciale** decorso un anno dalla entrata in vigore del TU

la Direttiva Europea UE 2019/904 dispone a partire dal 2021

divieto utilizzo contenitori, mescolatori, cannucce, posate, bicchieri e piatti, in plastica monouso non biodegradabili e non riciclabili, nonché per consumo immediato negli esercizi commerciali autorizzati

- (art. 4) **promozione della cultura della legalità e contro l'abusivismo commerciale**
 - interventi ed azioni di carattere educativo, sociale e informativo a favore della cultura della legalità
 - contrasto all'abusivismo commerciale e alle pratiche illegali nel tessuto produttivo regionale.

Pertanto:

- a) protocolli d'intesa con Prefetture, Comuni, organizzazioni di categoria, associazioni sindacali per rafforzare i controlli e le misure di dissuasione in aree maggiormente caratterizzate dall'abusivismo commerciale e dall'illegalità diffusa;
- b) politiche a favore dei consumatori, azioni e progetti di educazione e sensibilizzazione, al fine di scoraggiare la domanda di merce contraffatta e la compravendita attraverso canali illeciti.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo II

- (art. 7) **i requisiti di accesso e di esercizio att. comm.**

si chiarisce che si richiedono i requisiti di onorabilità ex art. 71, cc. 1, 2, 3, 4 e 5, DLgs 59/2010.

In particolare, per le attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, almeno uno dei requisiti professionali di cui all'art 71, cc. 6 e 6-bis, DLgs 59/2010.

- (art. 8) **Formazione professionale e l'aggiornamento**

- La Giunta regionale, nell'ambito del piano annuale regionale di formazione professionale, approva:

a) programmi di corsi di formazione professionale per il commercio relativo al settore alimentare;

b) programmi di corsi specifici di aggiornamento finalizzati a elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori in attività.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo II

- (art. 9) **SUAP (sportello unico attività produttive)**
 - unico punto di consulenza e servizio per gli aspetti amministrativi e procedurali relativi alle attività commerciali, compresa la modulistica unificata predisposta dalla Giunta regionale sulla scorta della modulistica standardizzata nazionale coordinata in sede di Conferenza Unificata delle Regioni.
 - Al SUAP, sono attribuite anche le competenze di sportello unico per l'edilizia produttiva.
 - La Tabella di cui all'allegato A al TU sintetizza il sistema procedurale ed autorizzativo rappresentato dal SUAP.

- (art. 10) **i Centri di assistenza tecnica (CAT)**
 - Autorizzati dalla Regione (con il Regolamento attuativo del TU),
 - costituiti, anche in forma consortile, a livello provinciale, dalle associazioni di categoria del settore e da altri soggetti interessati senza scopo di lucro con almeno due anni di operatività alla data di richiesta del riconoscimento regionale.
 - svolgono attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

disciplina la **programmazione regionale e comunale** (che è il tema dell'odierna comunicazione) e che introduce una serie di elementi di innovazione. In particolare:

Rispetto alla programmazione regionale

(art. 11) **Distretti del commercio**

L'art. 11 introduce la disciplina organica dei distretti del commercio

nuove entità territoriali di rilevanza comunale o intercomunale, promosse su iniziativa di cittadini, imprese, aggregazioni sociali, sentite le associazioni dei consumatori.

Il comune capofila agirà quale referente amministrativo unico nei confronti della Regione in rappresentanza di un partenariato locale costituito da soggetti pubblici e privati,

Attraverso i Distretti, **il commercio diviene fattore di integrazione con altri settori produttivi** (attività artigianali, di servizi e turistico – ricettive) al fine di valorizzare l'insieme delle risorse del territorio.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definirà criteri e modalità di attuazione dei programmi di intervento da finanziare con appositi bandi;

LR 21 aprile 2020 n. 7
Le iniziative regionali per lo sviluppo delle attività commerciali

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

- (art. 12) prevede il **Fondo regionale per la riqualificazione delle attività commerciali**, volto alla valorizzazione delle attività commerciali dei centri storici e dei centri commerciali naturali;
- (art. 13) introduce il **Protocollo «Esercizio campano di qualità»** riservato agli esercizi commerciali dei centri storici, (come definiti nel SIAD di cui parleremo successivamente) che provvedono alla vendita prevalente di prodotti alimentari e non di certificata origine regionale, con diritto all'esposizione detta dicitura e dell'apposito marchio di riconoscimento regionale.
- (art. 14) Istituisce il **Protocollo "La terra delle eccellenze"** (tramite Regolamento della Giunta regionale) incentiva la conoscenza e la diffusione dei prodotti campani di qualità dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura, con la partecipazione dei produttori campani, delle associazioni imprenditoriali, degli esercenti le strutture commerciali al dettaglio e delle CCIAA.
- (art. 15) Promuove il **commercio elettronico** a sostegno delle piccole e medie imprese commerciali e loro associazioni, consorzi e Centri Commerciali Naturali, attraverso convenzioni e accordi di programma per lo sviluppo di campagne di formazione all'uso di strumenti e tecniche informatiche e di gestione nel rispetto della qualità, della garanzia e dell'affidabilità a favore del consumatore.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

(art. 16) **Altre attività promozionali della Regione**

- sviluppo dell'innovazione ed introduzione di sistemi di controllo di qualità;
- promozione del consorzio fra operatori commerciali al dettaglio;
- valorizzazione delle tipicità e recupero delle tradizioni locali (sviluppo "filiera" e "filiera corta")
- rapporto diretto produttore/consumatore a favore dei prodotti tipici e locali, nel rispetto della qualità;
- definizione di procedure autorizzative semplificate (procedimenti unici).

(art. 17) Interviene sulla **Programmazione regionale in materia di carburanti**

- proponendo indirizzi generali e criteri di programmazione commerciale a scala regionale per l'insediamento delle attività di distribuzione di carburanti, nel rispetto della normativa statale e comunitaria.

(ma su questo faremo una prossima comunicazione)

(art. 18) **Promozione delle associazioni di categoria**

- Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale delibererà sovvenzioni per la promozione delle attività delle associazioni di categoria delle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

Strumenti comunali previsti dal TU

SIAD (art. 19) Strumento comunale d'intervento per l'apparato distributivo

- (deriva dalla precedente LR 1/2014) è lo strumento integrato della pianificazione urbanistica con funzione esaustiva del potere di programmazione e pianificazione del territorio ai fini commerciali.
- Il Comune lo approva in **conformità allo strumento urbanistico generale**.
 - a) se vigente, i Comuni adeguano gli strumenti urbanistici generali, i regolamenti di polizia locale e lo stesso SIAD
recependo i criteri e gli indirizzi di programmazione stabiliti dal TU sul Commercio entro 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore (la pubblicazione è avvenuta il 27 aprile (BURC n. 91) quindi dal 12 maggio.
 - b) se ancora non vigente, si dotano del SIAD
- **Il SIAD è approvato dal Consiglio Comunale**, previo **parere obbligatorio non vincolante** delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni imprenditoriali del commercio
- Quindi è sottoposto al **visto di conformità dell'Ufficio regionale** competente (la UOD 02).
entro 90 giorni, decorso il quale vale il silenzio-assenso (in mancanza di pronuncia espressa).
- **Il SIAD è esecutivo dopo la pubblicazione sul BURC.**

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

Il SIAD è costituito dai seguenti elaborati:

- a) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000 della localizzazione delle previsioni commerciali;
- b) relazione giustificativa delle scelte;
- c) il regolamento per le attività commerciali;
- d) planimetria dello strumento urbanistico afferente alla zonizzazione;
- e) stralcio delle norme tecniche d'attuazione (NTA) dello strumento urbanistico;
- f) planimetria a stralcio di eventuali piani sovracomunali e relative NTA.

Come si evince, l'iter approvativo e la natura fanno del SIAD

uno strumento di pianificazione ed al contempo uno strumento attuativo,

Perché **interviene sulle destinazioni d'uso di aree ed immobili**, tenendo conto:

- delle condizioni della viabilità,
- delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza,
- dei criteri per l'esercizio delle attività commerciali, sia in aree private che in aree pubbliche.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

le **finalità del SIAD:**

Zonizzazione

- individua **le singole aree del territorio comunale** soggette al programma di sviluppo commerciale;
- I programmi di sviluppo tengono conto delle esigenze dei consumatori e degli aspetti logistici di viabilità, mobilità, pedonalizzazione e arredo urbano (come piano attuativo);
- promuove la **valorizzazione delle aree periferiche**;
- per l'insediamento degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti definisce la dotazione degli **standard qualitativi, urbanistici e commerciali**, in maniera differenziata per le diverse zone comunali. (v. art. 32)
- per i mercati e le fiere prevede **La localizzazione** e le relative **dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi**, (v. art. 63)
- individua le aree private da destinare al commercio (art. 64)

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

le finalità del SIAD:

Salvaguardia dei valori storici, artistici e ambientali

- pone particolare attenzione ai centri storici, anche limitando la vendita di determinate merceologie, pur senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- In particolare riguardo agli esercizi di vicinato (tipici dei centri storici) (v. art 26).

Sviluppo ed innovazione

- favorisce la riconversione di strutture distributive
- l'integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato rivolti alla realtà produttiva locale;
- f) predispone un sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

Rispetto per una **sana concorrenzialità**

➤ il SIAD **non deve contenere restrizioni**, quali:

- a) divieto di esercizio di attività commerciali, in determinate aree;
- b) imposizione di distanze minime tra le localizzazioni degli esercizi commerciali;
- c) contingentamenti o parametri commerciali per l'insediamento delle attività;
- d) divieti di esercizio di attività in più sedi o più aree geografiche;
- e) limitazioni o divieti ad alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- f) limitazioni delle forme giuridiche dell'operatore;
- g) imposizione di prezzi minimi;
- h) l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

Il SIAD deve però:

- fissare i parametri di monitoraggio del rispetto della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali,
- disporre vincoli dimensionale o tipologici agli insediamenti di attività commerciali in aree o edifici di valore storico, archeologico, artistico e ambientale.
- Per le medie strutture di vendita, disciplinarne l'apertura, l'ampliamento merceologico o di superficie, nonché il trasferimento (v. art. 27)
- per le grandi strutture di vendita, deve definire le prescrizioni che il SUAP è tenuto a verificare nell'iter della Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990 per il rilascio della concessione, da sottoporre al parere dell'ufficio competente regionale;

dove non è vigente il SIAD,

l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per merci ingombranti, nonché di esercizi operanti nei mercati in area privata:

è ammessa solo se ricadenti in zone territoriali omogenee destinate all'insediamento di attività produttive, attività terziarie e alle stesse correlate, semprechè in armonia con il TU.

Titolo I "Disposizioni Generali" - Capo III

Pertanto, **con II SIAD I comuni adottano anche il Regolamento** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (v. art. 70) che contiene:

- le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche a posto fisso;
- le modalità di svolgimento del commercio itinerante;
- le zone in cui le attività commerciali si potranno svolgere, coi relativi divieti e limitazioni (v. art. 52)
- le certificazioni di conformità delle apparecchiature (es: utilizzo di bombole di gas, estintori, etc) da esibire in caso di controllo

Non solo, ma anche,

- Le tipologie di mercato ammesse o di altre manifestazioni locali;
- i giorni e gli orari di svolgimento;
- l'area mercatale a la tipologia di ogni singolo posteggio;
- le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- l'ubicazione dei parcheggi e la circolazione pedonale e veicolare
- le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
- le modalità di pagamento delle tasse e tributi comunali relativi allo
- lo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio;
- le modalità di vendita e di pubblicità dei prezzi, le sanzioni pecuniarie accessorie;
- le norme igienico-sanitarie per la vendita di generi alimentari;
- etc.

(art. 20) Interventi comunali per la valorizzazione del centro storico.

Il SIAD dunque interviene significativamente sul Cento Storico,
quale polo primario e di aggregazione della vita sociale,
ritenendo di preservare, rilanciare e potenziare la funzione tipica del commercio
e la diversificazione delle attività commerciali.

Ad es.

- **per gli esercizi di vicinato del centro storico**, potrà prevedere limitazioni della superficie di vendita (max 150 mq) semprechè giustificate e non discriminatorie.
- Inoltre potrà prevedere l'adozione di **specifici protocolli di arredo urbano** con le organizzazioni di categoria, per tutelare il patrimonio edilizio di interesse storico e culturale.
- Con tali protocolli potranno stabilirsi:
 - le caratteristiche strutturali, morfologiche e cromatiche delle insegne, delle vetrine, del sistema di illuminazione esterna degli arredi esterni degli esercizi commerciali del centro storico,
 - incentivi tributari o forme di incentivazione.

(art. 21) **Interventi integrati per i centri minori**

Come per i centri storici, particolare attenzione è posta per

- i **Comuni con popolazione inferiore a 3.000** abitanti
- i **Comuni ubicati nelle isole o nelle comunità montane**, anche in forma associata,
- **Frazioni e aree ubicate in posizione isolata rispetto al centro urbano**, per le quali prevedere progetti d'intervento integrato di rivitalizzazione, anche commerciale,

In **tali aree potranno insediarsi centri polifunzionali di servizi**,

con **l'esenzione dei tributi locali**, previa apposita convenzione.

- Tali strutture potranno **raccolgere attività commerciali, terziarie e di servizio**, quali: sportelli decentrati dell'amministrazione comunale, ufficio postale, banca, centri turistici di informazione, fermate di autolinee, biglietterie e centri di prenotazione, esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, impianti sportivi o ricreativi, strutture alberghiere, rivendita di tabacchi, rivendita di giornali e riviste.

➤ (art. 22) **Adeguamento alla legge 13/1989**,

il TU dispone, **per gli utenti diversamente abili**, la rimozione delle barriere architettoniche presenti.